



ILLICEITA' E RESPONSABILITA' NEL DANNO DA COSE

ANTONINO ASTONE

SOMMARIO: **1.** Atto illecito e responsabilità nel danno da cose in custodia. Gli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2051 c.c.. **2.** *Segue.* Fondamento e limiti della responsabilità. **3.** Il danno causato da animali. **4.** La responsabilità da rovina di edificio e da vizio di costruzione e difetto di manutenzione di veicoli. Responsabilità senza illecito.

1. Atto illecito ed obbligo risarcitorio, che, nella struttura ipotetica dell'enunciato normativo di cui all'art. 2043 c.c., si presentano strettamente collegati, non definiscono in realtà un binomio indissolubile, ma soltanto una sequenza, suscettibile di dissociazioni e/o deviazioni¹.

Un'indagine di diritto positivo ci consente di affermare, in questa direzione, che se esistono fattispecie normative certamente ascrivibili all'area della illiceità, alle quali, tuttavia, non segue l'effetto risarcitorio², vi sono, invece, reazioni al danno, presuntivamente ritenute

¹ Sulla norma giuridica come giudizio ipotetico H. KELSEN, *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*, 1933, trad. it. R. TREVES, Torino, 1962, p. 64. Sulla necessità di leggere l'art. 2043 c.c. alla stregua delle altre norme la cui formulazione riposa su un giudizio ipotetico V. SCALISI, *Ingiustizia del danno e analitica della responsabilità civile*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, p. 29 ss., ora in ID. *Categorie e Istituti del diritto civile nella transizione al postmoderno*, Milano, 2005, p. 796.

² La dissociazione tra illiceità e responsabilità giustifica l'esenzione da responsabilità di chi cagiona un danno per legittima difesa di sé o di altri (art. 2044 c.c.): infatti, pur ponendo in essere un comportamento illecito, in quanto causativo di una lesione di una situazione di interessi almeno giuridicamente rilevante, il danneggiante non è ritenuto responsabile, non soggiace ad alcuna obbligazione risarcitoria ed il danno cagionato all'aggressore non subisce alcuna traslazione. Allo stesso modo in termini di illiceità disgiunta dalla responsabilità va letta la disposizione di cui all'art. 2045 c.c. la quale, se il fatto dannoso è stato determinato dalla necessità di salvare se stesso o altri da un pericolo attuale di danno grave alla persona, non causato volontariamente e non altrimenti evitabile, attribuisce al danneggiato una indennità la cui determinazione è rimessa all'equo apprezzamento giudiziale. Ed ancora, la fattispecie di cui all'art. 2046 c.c. descrive un ulteriore comportamento umano causativo di una lesione di interessi efficaci o giuridicamente rilevanti, che dalla fase della rilevanza non transita a quella dell'effetto risarcitorio per la impossibilità di imputare giuridicamente il comportamento al suo autore. La necessità di distinguere la prospettiva dell'illecito da quella della responsabilità è già stata avvertita da R. SCOGNAMIGLIO, voce *Illecito*, in *Noviss. Dig. it.*, VIII, Torino, 1962, p. 168, il quale afferma che la reazione al danno ingiusto, quindi il risarcimento, si fonda su criteri diversi e non sempre coincidenti, ma a volte in contrasto, con l'illiceità. ID., *Il danno morale (Contributo alla teoria del danno extracontrattuale)*, in *Riv. dir. civ.*, 1957, I, p. 277 ss.. Ma anche S. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964, pp. 52, 54, 55, non condivide la necessaria coincidenza tra illecito e responsabilità, ritenendo che questa non trovi la sua origine esclusiva nell'illecito. Secondo l'autore l'identificazione di responsabilità ed illecito è da ricondurre non soltanto ad un equivoco costruttivo, ma altresì all'accentuazione di un profilo funzionale "dal quale si continuano a desumere ragioni sistematiche anche quando risulta



ingiusto, che vengono attivate indipendentemente dalla sussistenza di un comportamento (illecito) da parte del soggetto indicato quale responsabile³.

In questi casi la lesione dell'interesse, nella quale si sostanzia il danno⁴, non è riferibile alla condotta commissiva od omissiva di colui che è chiamato a sopportare il carico risarcitorio, il quale vi è tenuto in forza di una specifica relazione con la cosa che ha provocato il danno, individuabile ora nella qualità di custode della cosa stessa (art. 2051 c.c.), ora in quella di proprietario o utilizzatore dell'animale (art. 2052 c.c.), o di proprietario dell'edificio (art. 2053 c.c.), oppure in quella di proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o conducente dell'autoveicolo (art. 2054, 3 comma, c.c.)⁵. Vi è nelle richiamate figure normative una totale scissione tra soggetto ritenuto (responsabile) ed evento causativo del danno, nel senso cioè che l'evento produttivo della lesione non è per nessun verso riconducibile alla sfera di azione del responsabile⁶.

Così colui che ha ricevuto una cosa in custodia, avendo sulla stessa, a qualsiasi titolo, un effettivo e non occasionale potere, in quanto ne controlla le modalità di uso o di

evidente l'impossibilità di considerarlo riferimento esclusivo nella nuova situazione legislativa". Ed in tale direzione si rileva che la considerazione della responsabilità come sanzione di un illecito appare riduttiva, non esprimendo una compiuta sistemazione della materia della responsabilità civile.

³ In tal senso F. GALGANO, *I fatti illeciti*, Padova, 2008, p. 118, per il quale in questi casi non soltanto difetta l'estremo del fatto doloso o colposo, ma non è neppure configurabile un fatto che possa considerarsi commesso da un soggetto. Nella stessa direzione M. FRANZONI, *L'illecito*, II° ed., in *Trattato della responsabilità civile*, diretto da M. Franzoni, Milano, 2010, pp. 36, 37, secondo cui, nelle fattispecie di danno da cose, la responsabilità non è fondata su una condotta umana antiggiuridica, non costituendo l'evento dannoso conseguenza di un'azione volontaria.

⁴ Sul danno come lesione di un interesse e sull'itinerario che ha condotto dal diritto all'interesse Cass. sez. un., 22.07.1999, n. 500, in *Europa dir. priv.*, 1999, p. 1221. In dottrina A. DE CUPIS, *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile.*, cit., p. 19; G. ALPA, *Responsabilità civile e danno. Lineamenti e questioni*, Bologna, 1991, p. 463; ID., *Diritto della responsabilità civile*, Roma-Bari, 2003, p. 87; ID., *Trattato di diritto civile*, IV, *La responsabilità civile*, Milano, 1999, p. 605.

⁵ C. SALVI, *La responsabilità civile*, in *Trattato di dir. priv.* a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 1998, p. 114.

⁶ Si è significativamente affermato (M. FRANZONI, *L'illecito*, cit., p. 37) che in questi casi la responsabilità è un termine che mette in relazione un soggetto con una perdita patrimoniale scaturente dal fatto della cosa, non assumendo rilevanza la qualità della condotta di colui che è chiamato a risponderne. Ciò consente all'autore di qualificare la categoria generale di cui all'art. 2043 c.c. come fatto illecito e non come atto (illecito), e di affermare che il ricorso da parte del legislatore del 1942, all'uso del termine fatto non sia improprio, ma piuttosto da preferire a quello più ristretto di atto (illecito), come dimostrano anche le fattispecie di responsabilità per fatto altrui. Peraltro, in questa direzione, una nozione ampia di illecito, comprensivo anche dell'evento dannoso, troverebbe riscontro nell'art. 2947 c.c. in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, laddove si stabilisce una prescrizione quinquennale decorrente dal verificarsi del fatto, quindi, dal momento in cui si verificano le conseguenze dannose.



conservazione, risponde -in forza di una previsione del tutto innovativa⁷- del danno causato dalle cose stesse con il limite del caso fortuito, da intendersi quale causa estranea del tutto inevitabile⁸. Mentre non è esclusa la responsabilità per quei danni derivanti da causa ignota,

⁷ L'art. 2051 c.c. ha il proprio antecedente nell'art. 1153, comma 1, c.c. del codice civile del 1865, che così recitava: “ciascuno parimenti è obbligato non solo pel danno che cagiona per fatto proprio, ma anche per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali deve rispondere e cole cose che ha in custodia”. Detta formula, in realtà, richiamava quella dell'art. 1384, comma 1, code Napoléon, il quale prevedeva la responsabilità per il danno derivante non soltanto dal fatto proprio ma altresì “des choses que l'on a sous sa garde”. Il danno da cose non costituiva una fattispecie autonoma di responsabilità, la quale derivava soltanto da fatto proprio della persona chiamata a risponderne. Era il comportamento del soggetto ritenuto responsabile ad assumere specifica rilevanza non la mera relazione tra il soggetto e la cosa. Ed infatti, significativamente, la responsabilità scaturiva per il danno causato non dalle cose ma “colle cose”. Ove il danno non fosse riconducibile al fatto della persona, lo stesso non assumeva rilevanza (L. CORSARO, *Responsabilità da cose*, in *Digesto. civ.*, Torino, 1998, XVIII, p. 104). Era fortemente discussa la portata generale della regola contenuta nell'art. 1153, comma 1 c.c. del 1865, la quale piuttosto costituiva per un verso specificazione di principi normativamente fissati negli articoli precedenti e per altro verso anticipava le ipotesi di responsabilità per fatto altrui disciplinate già nello stesso frammento normativo, ai commi successivi. Per un'ampia disamina del profilo storico della responsabilità per danni da cose in custodia M. FRANZONI, *L'illecito*, cit., p. 451.

⁸ Sulla nozione di caso fortuito e sul rapporto tra caso fortuito e forza maggiore A. CANDIAN, voce *Caso fortuito e forza maggiore*, in *Noviss. Dig. it.*, Torino, 1958, p. 939 ss.; G. COTTINO voce *Caso fortuito (dir. civ.)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1960, VI, p. 379; M. COMPORTI, *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive*, in *Il Codice civile Commentario fondato da P. Schlesinger e diretto da F. D. Busnelli*, Milano, 2009, p. 269 s.s., che dà atto del dibattito dottrinale sulla nozione di caso fortuito sia nella vigenza del codice abrogato che a seguito dell'entrata in vigore del codice del 1942. Sono sostanzialmente due le concezioni del caso fortuito che sono state elaborate: quella soggettiva che individua il caso fortuito in un evento dannoso non prevedibile e non superabile con l'uso della normale diligenza; e quella oggettiva che considera il caso fortuito come causa estranea inevitabile. Sulla nozione soggettiva di caso fortuito in dottrina A. Candian, voce *Caso fortuito e forza maggiore*, cit., p. 988; G. Cottino, voce *Caso fortuito*, cit., p. 377; P. FORCHIELLI, *Responsabilità civile*, Padova, 1983, 58; C. M. BIANCA, *La responsabilità*, cit., p. 718; G. D'AMICO, *La responsabilità ex recepto e la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato*, Napoli 1999, p. 76. In giurisprudenza accolgono la teoria soggettiva del caso fortuito Cass. 6.05.1961, n. 1060, in *Foro it., Rep.* 1961, voce *Responsabilità civile*, 73; più recentemente Trib. Milano, 19.10.1995, in *Foro it. Rep.* 1996, voce *Caso fortuito*. Affermano, viceversa, la natura oggettiva del caso fortuito P. TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, cit., p. 191 il quale rileva il carattere di relatività del caso fortuito, derivante dalla connessione della nozione di caso fortuito con quella di probabilità; C. CASTRONOVO, *Tra rischio e caso fortuito: la responsabilità da cassette di sicurezza*, in *Banca Borsa e titoli di credito*, 1978, p. 57. M. COMPORTI, *Causa estranea, caso fortuito e responsabilità oggettiva*, in *Foro it.*, 1985, I, c. 2694. In giurisprudenza la concezione oggettiva del caso fortuito si afferma negli anni 80 con Cass. 6.01.1983, n. 75 in *Foro it. Rep.*, 1983, voce *Responsabilità civile*, p. 125, la quale afferma che “la presunzione di responsabilità per danno cagionato da animali, ai sensi dell'art. 2052 c.c. può essere superata esclusivamente qualora il proprietario o colui che si serve dell'animale provi il caso fortuito e pertanto non può attribuirsi identica efficacia liberatoria alla semplice prova dell'uso della normale



da eventi cioè di cui si sconosce la provenienza, o estranea ma pur sempre evitabile, o comunque per quei danni riconducibili alla sfera soggettiva del responsabile.

Poiché il legislatore del 1942 individua nella cosa -quale strumento di per sé idoneo *ad offendere l'altrui interesse*⁹- la fonte del danno risarcibile, è proprio la nozione di cosa che costituisce il primo elemento che concorre a definire la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c..

Il danno, si afferma, scaturisce dal dinamismo intrinseco alla cosa o dall'insorgenza in essa di un agente dannoso, indipendentemente dall'azione dell'uomo¹⁰, così introducendosi, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., una distinzione tra cose pericolose e non pericolose che il legislatore, però, non ha previsto¹¹. Si ritiene che sia la “virtuale possibilità

diligenza nella custodia dell'animale stesso o della mansuetudine di questo, essendo, pertanto irrilevante che il suo comportamento dannoso sia stato causato da impulsi interni imprevedibili o inevitabili ed essendo, invece, sufficiente al permanere della suddetta presunzione che il danno sia stato prodotto con diretto nesso causale, da fatto proprio dell'animale”. E viene ribadita da Cass. 14.03.1983, n. 683, in *Foro it. Rep.* 1983, voce *Responsabilità civile*, 126, dove si statuisce che “per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. è necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulti così riconducibile ad una anomalia (originaria e sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenerne il controllo onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente onere per l'attore - che agisce per il risarcimento del danno - di fornire la prova dell'esistenza di tali elementi, mentre resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere d'imprevedibilità e di assoluta eccezionalità; restando, in caso d'incertezza sulla concreta causa, a suo carico il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare l'incertezza in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento”. Ed ancora Cass. 23.11.1998, n. 11861 in *Foro it. Rep.*, 1999, voce *Responsabilità civile*, 300; Cass. 30.03.2001, n. 4742, *Foro it. Rep.*, 2001, voce *Responsabilità civile*, 372; Cass. 6.07.2006, n. 15383, in *Foro it. Rep.*, 2006, voce *Responsabilità civile*, p. 444; Cass. 6.07.2006, n. 15384, in *Foro it. Rep.*, 2006, p. 3358, con nota di P. LAGHEZZA. Malgrado la concezione oggettiva si sia consolidata nelle decisioni giurisprudenziali vi è qualche decisione che afferma la responsabilità soggettiva del custode ex art. 2051 c.c. In tal senso Cass. 20.02.2006, n. 3651, in *Foro it.*, 2006 I, c. 2801, voce *Responsabilità civile*, con nota di P. LAGHEZZA, in *Corr. giur.*, 2006, p. 1358, in *Resp. civ. prev.*, 2006, p. 1503, con nota di D. RINALDI.

⁹ Così V. GERI, *La responsabilità civile da cose in custodia animali e rovina di edificio*, Milano, 1974, p. 94.

¹⁰ In questi termini Cass., 18.06.1999, n. 6121, in *Mass. Foro it.*, 1999. Al riguardo P. G. MONATERI, *La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto civile* diretto da R. Sacco, Torino, 1998, p. 1038, parla di linguaggio quasi animistico.

¹¹ M. FRANZONI, *L'illecito*, II^o, cit., p. 460. Nella stessa direzione anche R. SCOGMAMIGLIO, voce *Responsabilità civile*, cit., p. 644, secondo il quale ciò che assume rilevanza non è l'attitudine della cosa, ma la circostanza da verificare in concreto ed *a posteriori* che la cosa ha causato il danno. Anche la giurisprudenza esclude che la pericolosità costituisca una caratteristica immanente della cosa, potendo la stessa inerire a tutte le cose in date circostanze di fatto (Cass. 22.03.1955, n. 849, in *Riv. dir. comm.*, 1956, p.15, con nota di G. COTTINO, cit.; Cass. 12.03.1959, n. 738, in *Resp. civ. prev.*, 1959, p. 560, secondo cui “la responsabilità ex art.



dannosa” insita nelle cose, ed attuantesi in forza di un processo spontaneo, a provocare l'*eventus damni*, divenendo così l'intrinseca attitudine a nuocere, *id est* la pericolosità, presupposto indefettibile della speciale responsabilità ex art. 2051 c.c.¹² Vi sarebbero, in tale prospettiva, cose seagenti, dotate di una vis nociva indipendente dall'attività dell'uomo, le quali non possono “non essere pericolose, avendo una loro attività non controllata, naturalmente, da una mente direttiva”¹³. Viceversa, le cose inanimate, in difetto di un dinamismo loro proprio, sarebbero inidonee ad offendere le altrui situazioni di interesse¹⁴.

2051 c.c. è configurabile anche nel caso in cui la cosa in custodia non abbia attitudine a cagionare danno, sia sfornita di un dinamismo proprio e non sia idonea, di per sé a svolgere una specifica attività nella produzione dell'evento”; più di recente Cass., 30.03.1999, n. 3041, in *Giur. it.*, 2000, p. 733, con nota di F. PATARRNELLO, *Il custode e i danni prodotti dalla cosa custodita: il criterio normativo di responsabilità imposto dall'art. 2051 c.c.* Dello stesso tenore Cass., 22.05.2000, n. 6616, in *Mass. Foro it.*, 2000; Cass. 7.04.2010, n. 8229, in *Giust. civ. Mass.*, 2010, 4, secondo cui “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato -con effetto liberatorio totale o parziale- anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno”. In passato ha affermato la limitazione dell'art. 2051 c.c. alle sole cose pericolose in giurisprudenza App. Bologna 1.07.1952, in *Foro pad.*1952, I, p. 1064, con nota di D. R. PERETTI GRIVA, *Sul fondamento colposo della responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ.*; in dottrina A. DE CUPIS, *Il danno*, II, cit., p. 188; G. GENTILE, *La responsabilità per le cose in custodia*, in *Resp. civ. prev.*, 1941, p. 169; A. GLEIJESES, *Sull'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. all'incendio di immobili*, in *Foro it.*, 1955, I, p. 1158. Ritiene fondata la limitazione della portata dell'art. 2051 c.c. alle sole cose pericolose M. COMPORITI, *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive*, cit., p. 302. Afferma l'autore che, in una prospettiva sistematica, che tiene conto della previsione di cui all'art. 2050 c.c., il danno derivante da cosa non pericolosa deve ricondursi al comportamento del soggetto che ha fatto sì che la cosa producesse il danno, con conseguente applicazione dell'art. 2043 c.c..

¹² A DE CUPIS, *Il danno*, II, cit., p. 189.

¹³ U. BRASIELLO, *Cose <<pericolose>> o cose <<seagenti>>?*, in *Riv. Trim. dir. proc. civ.*, 1956, I, p. 33, per il quale la distinzione tra cose pericolose e non pericolose se ubbidisce ad una destinazione economico-sociale, stante l'attitudine a soddisfare bisogni umani, non è, tuttavia, idonea a fondare, una categoria che possa trovare ingresso nel nostro ordinamento, difettando della stessa i caratteri distintivi. Se, infatti, osserva l'autore, la intrinseca pericolosità della cosa è legata alla sua natura stessa o ad “accidentali congiunture temporali e spaziali in cui si trova, o perchè cela, nella sua ubicazione e nei suoi congegni, delle insidie che la comune coscienza sociale non si attenderebbe”, la specifica attitudine della cosa viene meno, essendo, viceversa, le congiunture e l'ubicazione della cosa a renderla pericolosa.

¹⁴ Sul dinamismo delle cose ai fini dell'imputazione della responsabilità si è di recente pronunciata la giurisprudenza Cass., 7.02.2011.n. 2962, in *Diritto & Giustizia*, 2011, secondo cui “per aversi imputazione degli effetti dannosi a norma dell'art. 2051 c.c., è necessario che il danno si sia verificato per lo sviluppo di un agente



Inoltre, in questa direzione, il riferimento normativo alla custodia, quindi ad un'attività di sorveglianza, troverebbe ragionevole giustificazione proprio in ragione della intrinseca pericolosità della cosa stessa¹⁵. La custodia, in termini più espliciti, delimiterebbe la nozione di cosa rilevante ai sensi della fattispecie normativa in questione, escludendo dal suo raggio applicativo le cose non pericolose. All'art. 2051 c.c. andrebbe attribuito lo stesso contenuto precettivo dell'art. 1153, comma 1, del codice previgente, con esclusione dal suo ambito applicativo della propagazione dell'incendio da un fondo ad un altro, poiché lo stesso, come gli edifici in genere, rientrerebbe nel novero delle cose di per sé innocue¹⁶. Tuttavia, né la prospettiva esegetica né quella storica consentono tale limitazione¹⁷. L'art. 2051 c.c. non deve essere interpretato restrittivamente come se prevedesse una connessione tra condizione di pericolosità e nozione di cosa, poiché tutte le cose, indipendentemente dalla

insito nella cosa e che il soggetto convenuto abbia, per il rapporto con la cosa stessa, l'obbligo di vigilare e di tenerla sotto controllo, onde impedire danni ai terzi”.

¹⁵ M. COMPORI, *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive*, cit., p. 300.

¹⁶ Sulla configurabilità di una responsabilità ex art. 2051 c.c. anche in caso di propagazione dell'incendio da un edificio ad un altro App. Torino 5.03.1954 in *Riv. dir. comm.* 1956, II, p. 206, con nota di G. COTTINO, *Danno cagionato da cosa in custodia e presunzione di colpa*; Cass. 12.112.2009, n. 23945, in *Red. Giust. civ. Mass.*, 2009, 11, che ha statuito che “in caso di danni a terzi derivati dall'incendio sviluppatosi in un immobile condotto in locazione, la responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia si configura a carico sia del proprietario che del conduttore allorchè nessuno dei due sia stato in grado di dimostrare che la causa autonoma del danno del terzo è da ravvisare nella violazione, da parte dell'altro, dello specifico dovere di vigilanza diretto ad evitare lo sviluppo nell'immobile dell'agente dannoso”; in senso conforme Cass. 15.10.2004, n. 20335, in *Giust. civ. Mass.* 2004, 10, Cass. 25.06.1997, n. 5706, in *Foro it.*, 1997, I, p. 2861. Ed ancora “in tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il proprietario di un fondo dal quale si propaga un incendio che si diffonde nel fondo limitrofo, invadendolo, è responsabile, qualora non dimostri il caso fortuito, non essendo la responsabilità esclusa per la presenza di legna nel fosso di scolo del fondo dell'attrice e non rilevando che, in ipotesi, l'incendio avesse avuto inizio in un diverso fondo e abbia poi invaso il fondo del convenuto e, successivamente, quello dell'attore” Nella stessa direzione Cass., 7.02.201., n. 2962., cit.: ha affermato al riguardo la Corte che “in tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il proprietario di un fondo dal quale si propaga un incendio che si diffonde nel fondo limitrofo, invadendolo, è responsabile dei danni cagionati a quest'ultimo, qualora non dimostri il caso fortuito; assumendo rilievo, a riguardo, non la circostanza che in quel fondo si sia originato l'incendio, bensì la sua situazione obiettivamente idonea ad alimentare, con accentuato dinamismo, la propagazione delle fiamme”.

¹⁷ L'articolo 82 del progetto italo-francese del codice delle obbligazioni e dei contratti, dopo avere stabilito al 1° comma, la responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia, salva la prova che il danno fosse riconducibile a colpa del danneggiato o al fatto del terzo, oppure a caso fortuito o forza maggiore, prevedeva, al 2° comma, una esclusione di responsabilità per i danni provocati da un incendio, in assenza di prova circa la riconducibilità dell'incendio stesso a colpa del custode o dei suoi dipendenti. Tuttavia, questo secondo comma, non è stato riprodotto nel progetto del 1936. E questo dato spiega l'attuale formulazione dell'art. 2051 c.c. nel quale è rimasta la regola di cui all'art. 82 del progetto, mentre è venuta meno l'eccezione.



loro natura, nella misura in cui determinino un evento dannoso, sono qualificabili come pericolose¹⁸. La pericolosità, o l'esclusione della stessa, non possono accertarsi *ex ante*, posto che “a seconda della situazione in cui si trovano o delle condizioni in cui siano state messe o mantenute da chi ha su di esse poteri dispositivi o di controllo”¹⁹, tutte le cose possono presentarsi pericolose -anche per l'intervento di agenti dannosi esterni (cose seagenti)- o, viceversa, innocue.

E' solo un giudizio *ex post* che consente di affermare la produzione del danno ad opera della cosa, non una sua intrinseca pericolosità. Peraltro, il dovere di custodia non è correlato alla natura delle cose e sussiste anche in relazione a quelle prive di un proprio dinamismo quando “il fortuito o l'effetto dell'uomo possa prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso provocando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscano alla cosa la idoneità a nuocere”²⁰. Né la esclusione dall'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c. delle cose non pericolose può derivare dalla necessità di evitare assorbimenti e/o sovrapposizioni tra la fattispecie generale di responsabilità diretta per fatto proprio ex art. 2043 c.c. e quella di responsabilità indiretta per fatto della cosa ex art. 2051 c.c., poiché il coordinamento tra le stesse è affidato ad una diversa considerazione del rapporto tra uomo e cosa e non alla natura delle cose. Se la cosa rappresenta lo strumento dell'attività dell'uomo, che si avvale di essa per produrre l'evento dannoso, la responsabilità è diretta; se, viceversa, il comportamento dell'uomo non è stato causativo dell'*eventus damni*, derivato, invece, dalla cosa che ha agito sotto la spinta di forze estranee all'attività dell'uomo, si rientra nella responsabilità per fatto della cosa²¹. Semmai un giudizio di obiettiva pericolosità della cosa o di inerzia della stessa, secondo criteri naturalistici, pur non essendo rilevante ai fini dell'applicazione della responsabilità ex art. 2051 c.c., può incidere sull'onere probatorio del danneggiato, rispettivamente agevolandolo o aggravandolo²².

¹⁸ P. GRECO, *Danno cagionato da cosa in custodia e presunzione di colpa*, in *Riv. dir. comm.*, 1954, II, p. 217.

¹⁹ P. GRECO, *Danno cagionato da cosa in custodia e presunzione di colpa*, cit., p. 217.

²⁰ Cass. 22.05.2000, n. 6616, cit.. Nella stessa direzione Cass. 6.08.1997, n. 7276, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, p. 1350.

²¹ P. GRECO, *Danno cagionato da cosa in custodia e presunzione di colpa*, cit., p. 218.

²² M. FRANZONI, *L'illecito*, II°, cit., p. 461.



Deve, allora, ritenersi che il richiamo al dinamismo connaturale o derivato della cosa²³, non descriva una intrinseca attitudine della cosa stessa a produrre danno, ma soltanto un nesso di derivazione causale tra la *res* ed il danno²⁴. L'assenza di dinamismo può in alcuni casi determinare l'esclusione della responsabilità del custode, non in ragione della non pericolosità della cosa, bensì per l'impossibilità di formulare un giudizio di riferibilità causale del danno alla cosa. Questa non ha svolto un ruolo attivo nella produzione dell'evento dannoso, ma ha costituito una semplice occasione di danno, strumento di una autonoma condotta umana pregiudizievole.

Stante la genericità della formula legislativa, l'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c. si estende a tutti i danni derivanti da una cosa inanimata, sia essa mobile o immobile, inerte o in movimento, pericolosa o non pericolosa, allo stato fluido, solido o gassoso in quanto “avendo una certa dimensione, occupando un certo spazio e potendo sotto le più svariate forze acquistare un certo proprio dinamismo, è suscettibile in determinate circostanze di investire la sfera umana ed offendere interessi tutelati dalla legge”²⁵.

La traslazione delle conseguenze dannose derivanti dalla cosa avviene sulla base del criterio normativo della custodia. E', infatti il custode il soggetto a carico del quale viene posto l'obbligo risarcitorio.

In una accezione lata il termine custodia descrive un rapporto di fatto tra il soggetto e la cosa, idoneo a giustificare l'attribuzione al custode del carico risarcitorio. Questa relazione di fatto può coinvolgere soggetti diversi in relazione al contenuto ed alle modalità di esercizio del potere sulla cosa; la stessa può, ad esempio, distribuirsi tra locatore e conduttore per i danni direttamente causati dalla cosa locata²⁶. Essa rappresenta al tempo

²³ In tal senso Trib. Milano 3.12.2009, n. 14571, in <http://dejuregiuffre.it> secondo cui “la responsabilità ex art. 2051 c.c. richiede sempre la prova delle specifiche circostanze di verifica del fatto storico dedotto, solo in tale caso essendo possibile valutare se il danno sia stato la conseguenza di un dinamismo connaturato alla cosa in custodia o dello sviluppo di un agente dannoso sorto dalla cosa: tale prova, secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c., compete all'attore, gravando sul custode quella del caso fortuito (cui va assimilato il comportamento colposo del danneggiato) solo ove tale presupposto sia stato accertato”; Trib. Milano 12.10.2009, n. 12044, in <http://dejuregiuffre.it>, per il quale “la responsabilità del custode prevista dall'art. 2051 c.c. è responsabilità oggettiva nel senso che il suo elemento fondante risiede nel rapporto di causalità fra il dinamismo intrinseco della cosa in custodia e l'evento di danno”.

²⁴ In questi termini Cass., 16.05.2008, n. 12419 in *Foro it.* 2008, 10, p. 2839 che ha affermato che “ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorchè proveniente dall'esterno”. Nella stessa direzione Cass. 16.02.2001, n. 2331 in *Giust. civ. Mass.*, 2001, 266.

²⁵V. GERI, *La responsabilità civile da cose in custodia animali e rovina di edificio*, cit., p. 101.

²⁶ In questo senso Cass., 9.06.2010, n. 13881, in *Guida al dir.*, 2010, 42, p. 80, che così ha affermato: “ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni da cose in custodia occorre la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla stessa, ovvero la sua disponibilità giuridica e materiale con il conseguente potere di intervento su di essa, cosicché



stessa espressione di un potere (quello che il soggetto esercita sulla cosa), ed adempimento di un obbligo (di custodire la cosa stessa al fine di impedire la produzione di danni nei confronti di terzi)²⁷. E' custode colui che esercita un potere effettivo sulla cosa ed assume l'obbligo di controllarne le modalità di uso e conservazione²⁸. Ma il potere-dovere di controllare la cosa e di prevenirne i danni carico delle sfere giuridiche altrui non sembra abbia una reale funzione selettiva, potendo lo stesso, come rilevato, spettare a soggetti diversi ed in forza di titoli diversi; e questo dato non consente di individuare *ex ante* il responsabile, dovendosi, pur sempre ricorrere alla disponibilità di fatto della cosa quale elemento fondativo della responsabilità²⁹. In una diversa prospettiva l'obbligazione risarcitoria ex art. 2051 c.c. è stata collegata con il godimento e lo sfruttamento economico, e quindi il profitto tratto dalla cosa, ma anche in questo caso la regola *iuris* che si pretende di desumere dal testo normativo non è coerente con il sistema, posto che la cosa, fonte del danno, non ne presuppone di necessità l'uso da parte del soggetto ritenuto responsabile, così come dall'utilizzazione della stessa può non derivare alcun profitto al custode³⁰. Anche tale opzione ermeneutica non appare condivisibile. Né appare idoneo a specificare la nozione di custodia il criterio del rischio-profitto, il quale implica il dovere di controllo sul rischio derivante dalla cosa, e ciò anche per le ragioni già esposte in relazione al profitto *tout*

mentre il proprietario dell'immobile locato, conservando la disponibilità giuridica, e quindi la custodia, delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, è responsabile in via esclusiva ai sensi degli art. 2051 e 2053 c.c. dei danni arrecati a terzi da dette strutture e impianti, con riguardo invece alle altre parti e accessori del bene locato, rispetto alle quali il conduttore acquista detta disponibilità con facoltà e obbligo di intervenire onde evitare pregiudizio ad altri, la responsabilità verso questi ultimi, secondo le previsioni dell'art. 2051 c.c., grava soltanto sul conduttore medesimo”.

²⁷ A DE CUPIS, *Il danno*, II, cit., p. 197, secondo il quale “il potere sulla cosa, inanimata o animata che sia, è pur sempre un potere che comprende la custodia della stessa cosa, la sua conservazione, vale a dire, in stato di non subire pregiudizio e di non arrecarlo”. Potere, secondo l'autore, al quale corrisponde l'obbligo della custodia stessa, al fine impedire la produzione di danni a carico di terzi. Negli stessi termini G. ALPA, in G. ALPA-M-BESSONE, *I fatti illeciti*, in *Trattato di diritto privato diretto da Rescigno*, VI, Torino, 1982, p. 340; P. G. MONATERI, *La responsabilità civile*, cit., p. 1044. In giurisprudenza Cass., 25.11.1988, n. 6340, in *Giust. civ. Mass.*, 1988, 11; ma già sul punto Cass., 31.05.1971, n. 1641, in *Giust. civ. Mass.*, p. 895.

²⁸ Così Cass., 30.11.2005, n. 26086, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, p. 11, secondo cui “la nozione di custodia non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e, d'altro canto, la funzione della predetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa. Deve pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta”.

²⁹ M. FRANZONI, *L'illecito*, II°, cit., p. 466, il quale esamina le diverse nozioni di custodia elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

³⁰ In tal senso E. VALSECCHI, *Responsabilità aquiliana oggettiva e caso fortuito*, in *Riv. dir. Comm.*, 1947, I, p. 167. Questo argomento è utilizzato anche da V. GERI, *La responsabilità civile da cose in custodia animali e rovina di edificio*, cit., p. 166. In giurisprudenza Trib. Aosta, 15.04.1988., in *Arch. civ.*, 1989, p. 291.



court come fondativo della responsabilità in esame. Dotato di maggiore coerenza sistematica è, invece, ai fini dell'individuazione del custode, il riferimento al governo della cosa, che si sostanzia nel potere di escludere i terzi dal contatto con la cosa stessa³¹.

Se è il potere di governo della cosa, cui si accompagna quello *excludendi alios* dal godimento di essa, a giustificare l'attribuzione al soggetto del carico risarcitorio, la custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c. è quella relazione -di fatto o di diritto- tra soggetto e cosa, tutelata dall'ordinamento nei confronti dei terzi, che può anche, ma non necessariamente, scaturire da un titolo contrattuale. Coglie, allora, nel segno chi identifica tale relazione almeno con la detenzione qualificata³². Infatti, da una situazione di fatto non tutelata nei confronti dei terzi non può derivare un potere di godimento esclusivo della cosa, pertanto non potrebbe trovare alcuna ragionevole giustificazione l'attribuzione di responsabilità³³.

La nozione di custodia come delineata consente di dare risposta al problema dibattuto della applicabilità della *regula iuris* ex art. 2051 c.c. alla pubblica amministrazione, specie in

³¹ Così Cass., 12.06.2006, n. 15779, in *Mass. Foro it.*, 2006, che configura il rapporto di custodia di cui all'art.2051 c.c. come relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, tale da consentirne "il potere di governo" (da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa). Affermano i giudici della Corte che solo l'oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri vale ad escludere quel rapporto per gli effetti di cui alla norma in questione. Il principio è stato ribadito in termini ancora più espliciti recentemente da Cass., 20.11.2009, n. 24530, in *Guida al diritto*, 2010, 1, p. 47, secondo cui "custode è colui che ha il "governo della cosa", ossia il potere effettivo, dinamico ed esclusivo sulla stessa, inteso come "potestà di fatto" di esclusione di ogni altro soggetto (gewere-saisine) La responsabilità ex art. 2051 c.c., postula dunque una relazione materiale di disponibilità di fatto, oltretutto giuridica, tra il custode e la cosa, relazione che determina a carico di chi ha il potere fisico sulla stessa l'onere di impedire che da essa possa derivare pregiudizio a terzi. Il termine custode non presuppone allora, né implica uno specifico obbligo di custodire la cosa, analogo a quello previsto, ad esempio, in tema di contratto di deposito. Viceversa, l'art. 2051 c.c. fa soltanto riferimento ad uno stato di fatto. La funzione della norma, di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa, porta ad escludere che custode sia necessariamente il proprietario in quanto tale, potendo essere qualificato custode il soggetto che di fatto controlli le modalità di uso e conservazione della res ed abbia, pertanto il "governo della cosa". Indubbiamente la disponibilità di fatto non può essere disgiunta dalla "disponibilità giuridica" delle condizioni di uso e di conservazione della cosa. Ne deriva che mentre non potrebbe essere qualificato custode responsabile il dipendente, deve invece essere qualificato tale il conduttore, il quale è un detentore qualificato.

³²P. G. MONATERI, *La responsabilità civile*, cit., p. 1044 ss.; M. Franzoni, *L'illecito*, II°, cit., p. 478.

³³ In tale direzione si è osservato, M. FRANZONI, *L'illecito*, II°, cit., p. 470, che l'uso delle attrezzature da parte del personale non costituisce elemento idoneo a trasferire la custodia, che rimane in capo a chi organizza l'attività. Nel senso, invece, che la nozione di custodia vada intesa come mera situazione di fatto (anche di detenzione non qualificata) o di diritto che comporta un potere di controllo della cosa, M. Comporti, *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive*, cit., p. 307. Secondo l'autore in questo caso la potestà di fatto richiamerebbe il titolo contrattuale che dà luogo alla detenzione qualificata, figura questa di derivazione giurisprudenziale. Ed inoltre in quanto la nozione di detenzione qualificata non è contenuta nel codice, né l'art. 2051 c.c. contiene al riguardo precisazioni ulteriori.



relazione ai danni derivanti da cattiva manutenzione stradale. La giurisprudenza, con orientamento ormai consolidato a partire dalla seconda metà del secolo scorso³⁴, con riferimento al patrimonio viario ritiene che laddove esista, da parte dell'amministrazione, un concreto potere di fatto sulle cose tale da consentire una effettiva vigilanza e controllo sulle stesse, trovi applicazione la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c.; presunzione che, viceversa, va esclusa qualora il bene pubblico, demaniale o patrimoniale, sia oggetto di utilizzazione generale e diretta da parte dei terzi, tale da renderne impossibile l'esercizio di un concreto potere di vigilanza e controllo³⁵. L'eventuale responsabilità dell'amministrazione potrà affermarsi soltanto attraverso la prova dell'agire colposo della stessa ex art. 2043 c.c., da ritenersi raggiunta attraverso quella della insidia o trabocchetto, che, comunque non esaurisce il quadro dei possibili comportamenti colposi dell'ente pubblico³⁶.

In questo caso l'esclusione della speciale responsabilità ex art. 2051 c.c. si giustifica, allora, in ragione del difetto dell'elemento costitutivo della custodia; pertanto, qualora, malgrado la demanialità del bene e l'uso generale e diretto di esso da parte dei *cives*, sia possibile l'esercizio di un potere di controllo finalizzato ad impedire l'insorgenza di una causa di pericolo per i terzi, la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente pubblico va affermata³⁷. Piuttosto, la natura pubblica del bene, la sua estensione e la generale

³⁴ Cass., 14.10.1972, n. 3060, in *Foro it. Rep.*, 1972, voce *Responsabilità civile*, n. 100; Cass., 13.02.1978, n. 681, in *Foro it. Rep.*, 1978, voce *Strade*, n. 48; Cass., 7.01.1982, n. 58, in *Foro it. Rep.*, 1983, voce *Responsabilità civile*, n. 119.

³⁵ In tal senso Cass., 20.02.2006, n. 3651, in *Foro it. Rep.*, 2006, voce *Responsabilità civile*, n. 493.

³⁶ Cass, 6.07.2006, n. 15384, in *Foro it.*, 2006, I, c. 3358 che ha statuito che “la p.a. incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale anche nella vigilanza e controllo dei beni di natura demaniale, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del *neminem laedere* (art. 2043 c.c.), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al cd. trabocchetto o insidia stradale”. Sul punto anche Corte cost., 10.05.1999, n. 156, in *Foro amm.*, 1999, p. 1380, secondo cui “la nozione d'insidia stradale viene a configurarsi come una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata dall'esperienza giurisprudenziale, mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, col preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di "semplificazione analitica" della fattispecie generatrice della responsabilità in esame. Se e in quanto il danneggiato provi l'insidia, può e deve essere affermata la responsabilità della pubblica amministrazione, salvo che questa, a sua volta, provi di non aver potuto rimuovere - adottando le misure idonee - codesta situazione di pericolo, i cui elementi costitutivi il giudice ha comunque il compito di individuare in modo specifico (fra l'altro precisando gli standards di diligenza connessi alla visibilità e prevedibilità nonché all'evitabilità del pericolo stesso, in relazione all'uso della strada), onde accertare in definitiva se ricorrano, a stregua delle peculiarità del caso, le condizioni richieste dall'art. 2043 cod. civ.”

³⁷ Cass., 1.10.2004, n. 19653, in *Foro it.* 2006, I, c. 443, che ha affermato la demanialità o patrimonialità del bene, l'essere esso adibito ad uso generale e diretto (sia pure mediato da provvedimento ammissivo della P.A. o da stipulazione di un vero e proprio rapporto contrattuale con essa) e la sua notevole estensione non



comportano di per sé l'esclusione dell'applicabilità della norma dell'art. 2051, ma implicano soltanto che, nell'applicazione di tale norma e, quindi, nell'individuazione delle condizioni alle quali la P.A. può ritenersi esente da responsabilità in base ad essa, quelle caratteristiche debbano indurre una particolare valutazione delle condizioni normativamente previste per tale applicazione, in modo che venga considerata la possibilità che la situazione pericolosa originatasi dal bene può determinarsi in vari modi, i quali non si rapportano tutti alla stessa maniera con le implicazioni che comporta il dovere di custodia della P.A. in relazione al bene di cui trattasi e particolarmente quello di vigilare affinché dalla cosa o sulla cosa non si origini quella situazione. Si è così sottolineato (in riferimento alle autostrade, ma con rilievi che possono ritenersi generalizzabili allorché ricorrano le succitate caratteristiche del bene e delle modalità di godimento da parte dei cives) che al riguardo deve farsi un diverso apprezzamento delle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale di cui trattasi e di quelle che invece possano originarsi da comportamenti riferibili agli utenti ovvero ad una repentina od imprevedibile alterazione dello stato della cosa. Mentre con riguardo alle situazioni del primo tipo «l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle del secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità; come accade quando esso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere». Tale principio è ribadito e specificato da Cass, 6.07.2006, n. 15384, cit., secondo cui “indici sintomatici dell'impossibilità del controllo del bene demaniale sono la notevole estensione e l'uso generalizzato dello stesso da parte degli utenti; ma tali elementi non attestano in modo automatico l'impossibilità di custodia. La possibilità o l'impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza - dalle quali rispettivamente dipendono l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051 c.c. non si atteggiavano univocamente in relazione a tutti i tipi di beni demaniali, ma vanno accertati in concreto da parte del giudice di merito. Ove tale attività di controllo non sia oggettivamente possibile, non potrà invocarsi alcuna responsabilità della p.a., proprietaria del bene demaniale, a norma dell'art. 2051 c.c., per mancanza di un elemento costitutivo della custodia e cioè la controllabilità della cosa, residuando, se ne ricorre gli estremi, la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. Segnatamente per i beni del demanio stradale la possibilità in concreto della custodia, nei termini sopra detti, va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti. Per le autostrade, contemplate dal D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 2, (vecchio codice della strada) e del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo cod. strad.) e per loro natura destinato alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo alla effettiva "possibilità" del controllo alla stregua degli indicati parametri non può che indurre a conclusioni in via generale affermativa, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all' art. 2051 c.c.” Rileva la Corte che condizione necessaria della possibilità dell'effettivo controllo di una strada del demanio stradale comunale è che la stessa si trovi all'interno della perimetrazione del centro abitato. Infatti la localizzazione della strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza



utilizzazione da parte dei terzi, se non escludono *ipso iure* la responsabilità dell'amministrazione ex art. 2051 c.c. per difetto di custodia, possono in concreto assumere rilevanza ai fini della possibile sussistenza del caso fortuito³⁸. In termini ancora più espliciti, in questa prospettiva, la relazione di custodia non può essere esclusa *ex ante* per la presenza in capo al bene delle caratteristiche sopra individuate (demanialità, uso diretto ed estensione), ma va accertata in concreto. In realtà l'orientamento ormai prevalente non merita una totale condivisione, in quanto una impossibilità del tutto eccezionale di esercizio del potere di controllo della rete viaria, può integrare gli estremi del caso fortuito, ma non esclude per nessun verso il rapporto di custodia. Correttamente si è ritenuto che non è facilmente ipotizzabile una impossibilità oggettiva della pubblica amministrazione di esercitare il controllo delle strade pubbliche in ragione del loro uso generalizzato e della estensione, poiché l'estensione non limitata della rete viaria richiede semmai un maggiore impiego di risorse, ma non esclude certamente la possibilità del controllo³⁹. Inoltre, quelli suindicati costituiscono caratteri intrinseci delle strade pubbliche, pertanto una esclusione di responsabilità fondata su tali elementi determinerebbe una generale irresponsabilità dell'amministrazione per i danni derivanti dall'uso delle strade pubbliche.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. deve allora ritenersi sempre sussistente nei confronti della pubblica amministrazione sul presupposto della effettiva disponibilità dei beni demaniali, indipendentemente dalla loro estensione, consistendo tale disponibilità in un potere di fatto, corrispondente ad un potere di sorveglianza e di esclusione di altri soggetti dal godimento della cosa, esercitabile in virtù della detenzione qualificata, salva l'esistenza del caso fortuito⁴⁰

costante da parte del Comune, denotano la possibilità di un effettivo controllo e vigilanza della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale”.

³⁸ Cass., 1.10.2004, n. 19653, cit. M. COMPORI, *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive*, cit., p. 329.

³⁹ C. M. BIANCA, *Danni da beni demaniali: spunti sistematici in tema di responsabilità del custode sollecitati dalla lettura delle sentenze della Cassazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, p. 29.

⁴⁰ Cass., 25.07.2008, n. 20427, in *Diritto & Giustizia*, 2008, la quale, in contrasto con l'*opinio maior*, ha affermato che “alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere”. Rilevano i giudici che “va quindi superata la giurisprudenza di questa Corte che - sul presupposto che l'art. 2051 c.c., prevede una presunzione di responsabilità del custode - afferma che l'art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti della P.A. per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti. Deve affermarsi, in particolare, il diverso principio secondo cui la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto cui la si imputa abbia con la cosa un rapporto definibile come di custodia. Ora, passando all'ente pubblico e alle strade aperte al traffico, è certo che l'ente proprietario si trova in questa situazione”. Contra Cass. 22.04.2010, n. 9546, in *Giust. civ. Mass.*, 2010, p. 584.



2. La fattispecie è stata tradizionalmente interpretata in termini di presunzione di colpa in capo al custode che avrebbe ommesso l'adozione di tutte le misure necessarie per evitare il verificarsi del danno. Pertanto, lo stesso deriverebbe non dalla cosa, bensì da un comportamento umano omissivo⁴¹. La responsabilità ex art. 2051 c.c. scaturirebbe dalla violazione dell'obbligo di impedire la produzione di conseguenze dannose, connesso al potere esercitato sulla cosa, e tale violazione qualificerebbe illecito il comportamento omissivo ed antiggiuridico il danno⁴².

In questa prospettiva l'effetto risarcitorio sarebbe, dunque, riconducibile ad un atto illecito e non si verserebbe in una ipotesi di scissione tra illecito e responsabilità: l'obbligo di risarcire il danno deriverebbe da una condotta umana negativa. E questo collegamento tra comportamento causativo del danno e responsabilità, in quanto privo di anomalie rispetto a quello descritto dalla previsione contenente la clausola generale della responsabilità civile, non giustificerebbe una disamina autonoma della fattispecie normativa in questione. Peraltro, sempre nella direzione del carattere soggettivo della responsabilità in esame, si è rilevato che l'individuazione nella fattispecie ex art. 2051 c.c. di una responsabilità senza colpa sarebbe in evidente contrasto con il tenore della norma, la quale prevede il caso fortuito quale causa di esonero dalla responsabilità, mentre la responsabilità oggettiva *tout court* non ammette cause di esonero. In questa direzione il caso fortuito, quale evento non imputabile a colpa, implicherebbe una valutazione del comportamento del soggetto ritenuto responsabile, che non poteva prevedere ed evitare il danno sulla base della diligenza richiesta dall'attività esercitata⁴³. La prova di avere osservato le norme della comune prudenza nel

⁴¹ G. ALPA, *Responsabilità civile e danno*, cit., p. 323. Nella stessa direzione anche C. M. BIANCA, *La responsabilità*, cit., p. 718 per il quale fondamento della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è la violazione del suo dovere di sorveglianza. Secondo l'autore la presunzione legale di colpa del custode trova una sua giustificazione poiché l'idoneità della cosa a produrre un danno impone di adottare tutte le misure necessarie per rendere la cosa innocua. Di inosservanza di un obbligo di custodia quale elemento idoneo a fondare la responsabilità ex art. 2051 c.c. parla anche F.D. BUSNELLI, voce *Illecito civile*, cit., p. 24. In giurisprudenza giustifica la responsabilità del custode in forza del dovere di sorveglianza Cass. 14.01.1992, n.347, in *Giust. civ.*, 1992, I, p. 2202 con nota di UTTARO ed in *Corriere giur.*, 1992, con nota di P. Caporali; Cass., 14.06.1999, n. 5885, in *Rep. Foro it.* 1999, voce *Responsabilità civile*, n. 311.

⁴²A DE CUPIS, *Il danno*, II, cit., p. 197

⁴³ Al riguardo appare significativa Cass. 20.02.2006, n. 3651, cit., nella quale si afferma che “la prova liberatoria del fortuito attiene infatti alla prova che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza, e cioè con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze concrete del caso. Essa si sostanzia pertanto nella prova di aver adottato, in relazione alle condizioni della cosa e alla sua funzione, tutte le misure idonee ad evitare il danno. Nella prova che, pur essendosi mantenuto il comportamento diligente nel caso dovuto, il danno si è ciononostante verificato per un evento non prevedibile né superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa, alla sua funzione e alle circostanze del caso concreto”. Precisa la Corte di avere già da tempo affermato “il principio per il quale il dovere di vigilanza impone al custode di accertare che il bene, per il dinamismo ad esso connaturato o per



governo della cosa libera il custode dalla responsabilità. Tuttavia, l'individuazione in capo al custode di una presunzione di colpa sembra abbia costituito una adesione, non del tutto consapevole, da parte della giurisprudenza all'orientamento tradizionale che attribuisce all'elemento della colpa un ruolo preponderante nell'ambito dei criteri di responsabilità⁴⁴. Lo dimostra la circostanza che, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, veniva richiesta pur sempre non la prova dell'assenza di colpa, cioè dell'adozione di un comportamento diligente e della conseguente inevitabilità del fatto, bensì quella positiva del caso fortuito, inteso dunque, non come evento dannoso non prevedibile e non superabile mediante la normale diligenza, ma quale causa estranea inevitabile, che esclude il nesso di derivazione causale del danno dalla cosa⁴⁵. Al fortuito, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, va equiparato sia il fatto del danneggiato -in forza del principio di autoresponsabilità e di quello dell'accettazione del rischio- che quello del terzo, che ha autonomamente provocato il

l'insorgenza di un elemento dannoso esterno, versi in condizioni tali da non arrecare pregiudizio a terzi. A tal fine dovendo pertanto egli esplicitare un'attività di controllo, sorveglianza, manutenzione adeguati alla natura della cosa stessa ed in particolare all'uso cui essa è destinata, avuto riguardo anche ai pericoli normalmente connessi, essendo tenuto ad adottare tutte le cautele idonee ad evitare la degenerazione della cosa in condizioni tali da risultare dannosa". Pertanto, secondo i giudici della Suprema Corte va "disatteso l'orientamento secondo cui la prova positiva del fortuito, contraria alla presunzione di responsabilità, consiste nella prova del fatto estraneo alla sfera "di custodia", e in particolare del fatto del terzo o dello stesso danneggiato. La prova del fortuito attiene allora piuttosto al profilo della mancanza di colpa, la quale emerge invero anche argomentando dall'imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento che proprio tale mancanza valgono sostanzialmente ad attestare, anziché, come pure prevalentemente si sostiene, alla mancanza del nesso causale. E, come in dottrina si è anche autorevolmente sottolineato, non è chi non veda che il criterio di causalità è altro e diverso dal giudizio di diligenza (avere preso tutte le misure idonee). La tesi secondo cui il fortuito assume rilievo in relazione all'interruzione del nesso causale trova infatti smentita laddove, nel premettere l'estraneità del comportamento del custode alla struttura della norma di cui all', art. 2051 c.c. ai fini della relativa prova essa finisce poi per richiedere e valutare nient'altro che quanto il presunto responsabile avrebbe dovuto fare, e non ha fatto, per evitare il danno. A tale stregua, la prova del fortuito si risolve allora sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente nel caso concreto dovuto e la condotta mantenuta. Nella dimostrazione, in sostanza, di avere mantenuto una condotta caratterizzata da assenza di colpa".

⁴⁴ F. GALGANO, *I fatti illeciti*, cit., p. 120. Un percorso alternativo è quello di individuare quale limite della responsabilità il rischio tipico inerente alla cosa, in questi termini P. Trimarchi, *Rischio e responsabilità oggettiva*, cit., p. 191.

⁴⁵ In tal senso Cass. 21.01.1987, p. 522, in *Mass. Foro it.*, 1987, secondo la quale "la presunzione legale di colpa dell'art. 2051 cod. civ. a carico del custode, importa che questi, per andare esente da responsabilità, debba fornire la prova positiva del fortuito, senza potersi giovare della ignoranza dello stato della cosa e della incertezza circa la causa dell'evento dannoso". Una concezione siffatta, fondata sulla estraneità della causa, non consente di attrarre nell'ambito della nozione di fortuito eventi quali il guasto di un macchinario pericoloso, la rottura dei freni di un autoveicolo, se non si fornisce la prova della causa estranea (M. COMPORI, *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive*, cit., p. 279).



danno, interruttivo del rapporto causale tra cosa ed evento dannoso⁴⁶. L'idoneità di tali fatti, dotati del carattere della inevitabilità, a produrre autonomamente l'eventus damni, fa sì che la cosa si trasformi da causa in mera occasione di danno e questo dato giustifica l'esonero del custode dalla responsabilità.

In mancanza di tale prova il custode risponde del danno cagionato dalla cosa, pur se lo stesso sia incapace di intendere e di volere⁴⁷.

Nella complessiva dinamica della fattispecie esaminata si prescinde, allora, del tutto da un comportamento umano colpevole, commissivo od omissivo, e ciò sia in sede di imputazione del danno al custode, che ai fini della configurazione del fatto impeditivo⁴⁸.

La responsabilità non si fonda dunque, su un atto illecito del responsabile; in quanto scaturente dalla circostanza obiettiva della custodia oltre che dal mero collegamento causale tra cosa e danno prodotto, acquista carattere oggettivo⁴⁹. In questa direzione si è osservato che la cosa deve cagionare il danno, e non costituire strumento della condotta dell'uomo.

⁴⁶ Cass., 21.01.2010, n. 1002, in *Giust. civ. Mass.*, 2010, 1, 81, che ha qualificato il caso fortuito come “un fatto dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo, ivi compreso il fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tale esimente, che, in quanto comune ad ogni forma di responsabilità assume portata generale, si pone sul medesimo piano ed in rapporto di alternatività con quella speciale prevista dall'art. 2053 c.c., potendo configurarsi il caso fortuito tanto in negativo, quale assenza del difetto di costruzione o manutenzione, quanto in positivo, quale evento imprevedibile ed inevitabile, dotato di una sua propria ed esclusiva autonomia causale. Il fortuito esclude la responsabilità del proprietario poichè esso incide sul nesso causale. L'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito”.

⁴⁷ M. FRANZONI, *L'illecito*, cit, 439.

⁴⁸ M. COMPORI, *Fatti illeciti. le responsabilità oggettive*, cit., p. 286. F. Galgano, *I fatti illeciti*, cit., p. 118, secondo il quale in questo caso “non è neppure configurabile un fatto, che possa dirsi commesso da qualsiasi soggetto”.

⁴⁹ C. SALVI, *La responsabilità civile*, cit., p.114; M. FRANZONI, *L'illecito*, cit, p. 439. Esclude una presunzione di colpa anche R. SCOGNAMIGLIO, voce *Responsabilità*, cit., p. 644. Sul carattere oggettivo della responsabilità in questione Cass. 20.05.1998, n. 5031, in *Foro it. Rep.* 1998, voce *Responsabilità*, p. 274; Cass. 15.02.2000, n. 1682, *Foro it. Rep.* 2000, voce *Responsabilità*, p. 332; Cass. 20.05.2009, n. 11965, in *Diritto & Giust.*, 2009, che fissa anche i rapporti tra 2043 e 2051 c.c., secondo cui “l'art. 2051 c.c., individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, poichè l'azione di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c., presuppone sul piano eziologico e probatorio accertamenti diversi, e coinvolge distinti temi di indagine rispetto all'azione di responsabilità per danni a norma dell'art. 2043 c.c., dipendente dal comportamento del custode, che è invece elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è la custodia,



esclusa soltanto nel caso in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale e cioè quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ma nessuno di tali elementi è prospettato nella censura". Nella stesa direzione Cass. 7.04.2010, n. 8229, in *Giust. civ. Mass.*, 2010, 4. Sul peculiare modo di atteggiarsi del nesso causale nella responsabilità oggettiva per danni da cose Cass. 29.10.2003, n. 16226, in *Danno e resp.* 2004, p. 612, con nota di A. M. BENEDETTI, dove si statuisce che "dato che la causa dell'evento in questione (danno) non è più (necessariamente) costituita da una condotta dolosa o colposa del soggetto che l'ordinamento individua come obbligato al risarcimento, il concetto di nesso eziologico va inteso in senso più lato e indiretto, nel senso che il danno non può più essere considerato come necessariamente connesso dal punto di vista eziologico al comportamento del responsabile nel modo diretto previsto dall'art. 2043 c.c., in altri termini non è più ipotizzabile come necessario un rapporto di causalità diretto ed immediato tra una qualche azione od omissione del responsabile ed il danno. Va rilevato che tale rapporto di causalità (in senso stretto; e cioè diretto ed immediato) è certamente necessario, ma tra il danno e la cosa o l'animale o la persona (diversa dal soggetto obbligato al risarcimento) del cui danneggiamento deve rispondere detto soggetto individuato come responsabile dall'ordinamento; e non direttamente tra il danno e quest'ultimo soggetto. Si pensi ad esempio all'ipotesi di responsabilità oggettiva del proprietario del veicolo (oltre che di altri soggetti) contemplata nell'ultimo comma dell'art. 2054 c.c. ("Circolazione di veicoli"). Appare davvero impossibile individuare un nesso eziologico diretto ed immediato tra una qualsivoglia azione od omissione del proprietario del veicolo ed il danno derivato da vizio di costruzione (si noti che detto proprietario potrebbe trovarsi a scoprire il vizio in questione solo in occasione e proprio a causa dell'incidente). Infatti in tal caso il soggetto sul quale il legislatore fa ricadere l'obbligazione risarcitoria si è limitato a comprare l'auto; e non ha certamente provocato detto vizio; mentre è stato quest'ultimo a provocare il danno, senza che il soggetto stesso abbia in alcun modo influito su detto rapporto di causalità (tra vizio e danno). In altri termini l'unico collegamento tra detto responsabile ex art. 2054 cit. ed il danno consiste nel diritto di proprietà sul veicolo, il cui vizio di costruzione è (questo sì) collegato tramite un nesso causale diretto ed immediato con il danno. Tale nesso, nell'ipotesi di responsabilità oggettiva, va dunque individuato in qualcosa di diverso rispetto all'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c.; e più precisamente va identificato in una fattispecie complessa costituita da un lato dalla causazione dell'evento ricollegabile ad una cosa, ad un animale o ad una persona (v. ad es. la responsabilità per danno cagionato da domestici o commessi ex art. 2049 c.c.); e dall'altro da un rapporto giuridico o talora anche solo di mero fatto tra detto soggetto responsabile del danno e tale cosa, animale o persona". In dottrina F. D. BUSNELLI, *L'illecito*, cit., p. 25, supera l'alternativa responsabilità soggettiva-responsabilità oggettiva con il ricorso alla qualifica, meramente descrittiva, della responsabilità in questione come semioggettiva. Secondo V. GERI, *La responsabilità civile da cose in custodia animali e rovina di edificio*, cit., p. 74, la responsabilità ex art. 2051 c.c. non è fondata soltanto sopra un indistinto nesso causale tra cosa ed evento, ma occorre indagare, secondo l'autore, l'evitabilità di tale nesso mediante un diverso esercizio del potere di vigilanza e di controllo. Critico riguardo alla natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia A. P. BENEDETTI, *La responsabilità da cose in custodia tra prova liberatoria e condotta del danneggiato*, nota a Cass., 22.09.2009, n. 20415 in *Danno e resp.*, 2010, p. 459.



In termini ancora più espliciti, nel verificarsi dell'evento dannoso può anche inserirsi il comportamento dell'uomo, purchè lo stesso non spieghi efficacia causale prevalente⁵⁰.

E', quindi la mera relazione che intercorre tra il custode e la cosa, che giustifica la responsabilità ex art. 2051 c.c. e non la violazione del dovere di custodia⁵¹.

Né il criterio fondativo della responsabilità in esame può rinvenirsi nell'assunzione del rischio secondo criteri di natura economica, conseguente alla instaurazione del rapporto di custodia, o nell'esposizione al pericolo, poiché, come è stato rilevato, il legislatore non richiede per l'operatività dello speciale regime di responsabilità né il carattere strumentale della cosa rispetto ad una organizzazione produttiva, né una pericolosità intrinseca della cosa stessa⁵².

3. Parimenti in termini oggettivi di collegamento tra fatto dell'animale ed evento dannoso, e del tutto indipendenti dall'attività dell'uomo va ricostruita la responsabilità - specificazione del danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c.- del proprietario dell'animale o dell'utilizzatore, sia nel caso in cui l'animale si trovi sotto la sua custodia sia che fosse smarrito o fuggito (art. 2052 c.c.), con il limite anche in questo caso, del fortuito⁵³. Tuttavia, malgrado il rapporto di *genus a species*, il criterio di imputazione della responsabilità in questo caso, si è ritenuto, non è la mera custodia come sopra intesa, quale mera relazione tra il soggetto e la cosa, ma la custodia, che presuppone la utilizzazione dell'animale (non rileva se randagio, domestico, feroce) nel proprio interesse⁵⁴. La semplice disponibilità di fatto dell'animale, non implicando di per sé il diritto di utilizzazione dello stesso, non giustifica l'attribuzione al custode del carico risarcitorio⁵⁵. Secondo il legislatore, infatti, dei danni causati dall'animale rispondono alternativamente il proprietario e l'utilizzatore, che è anche

⁵⁰ C. SALVI, *La responsabilità civile*, cit., p. 115. Anche in giurisprudenza si avverte la necessità di "distinguere tra "fatto della cosa" e "fatto dell'uomo", ai fini dell'individuazione dell'ambito d'applicazione dell'art. 2051 c.c. luogo dell'art. 2043 c.c. Invero, secondo la giurisprudenza, il danno si considera cagionato dalla cosa quando è prodotto da essa per effetto del suo "intrinseco dinamismo", al di fuori di un'azione diretta dell'uomo"

⁵¹ M. COMPORTI, *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive*, cit., p. 298.

⁵² C. SALVI, *La responsabilità civile*, cit., p. 115. In giurisprudenza ravvisa il fondamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. sul rischio Cass. 9.02.2004, n. 2430, in *Rep. Foro it.*, 2004, voce *Responsabilità civile*, n. 444, secondo cui "Il comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa della menzionata norma codicistica, laddove il fondamento della sua responsabilità va ricercato nel rischio che grava su di lui per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito".

⁵³ M. COMPORTI, *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive*, cit., p. 351; Cass. 30.03.2001, n. 4742, cit..

⁵⁴ C. SALVI, *La responsabilità civile*, cit., p. 117.

⁵⁵ In questo senso Cass. S.U., 27.10.1995, n. 11173, in *Giur. it.*, 1996, I, p. 570, secondo cui "il solo affidamento per ragioni di custodia, cura, governo o mantenimento, non costituendo trasferimento del diritto di usare gli animali al fine di trarne vantaggio, non sposta a carico dei terzi la responsabilità per danni cagionati dagli animali stessi".



custode dell'animale, per il tempo in cui fa uso dello stesso non necessariamente in forza di una specifica situazione giuridica attributiva del (diritto reale o personale di) godimento, ma anche sulla base di un rapporto di fatto con l'animale⁵⁶.

Non è prevista, come pure è stato ritenuto, una presunzione di colpa in capo al proprietario e/o utilizzatore, il quale è tenuto a risarcire i danni salvo che provi il caso fortuito, id est, che il danno si è verificato a causa dell'insorgenza di un evento non prevedibile né superabile con l'uso della ordinaria diligenza, sia pure parametrata sulla natura dell'animale⁵⁷. Viceversa, non assume rilevanza nella fattispecie in esame la considerazione del profilo soggettivo della condotta di colui che è tenuto al risarcimento del danno, né per quanto attiene al rapporto proprietario o utilizzatore-animale, né ai fini della prova liberatoria, che non può riguardare come precisato, l'assenza di colpa né attenere al criterio della diligenza ordinaria⁵⁸. Non venendo in rilievo l'adeguatezza dell'esercizio del potere di

⁵⁶ Cass., 7.07.2010, n. 16023, in *Giust. civ. Mass.*, 2010, p. 1015, hanno affermato i giudici della Suprema Corte che “ la legge individua come soggetti responsabili il proprietario dell'animale e colui che “se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso”. Il rapporto tra questi due soggetti è alternativo (come si ricava dall'uso della congiunzione disgiuntiva “o”) sia nel senso che i due soggetti possono avvicinarsi tra di loro (e quindi la presenza di uno dei soggetti non esclude quella dell'altro), sia nel senso che la concreta responsabilità dell'uno si contrappone a quella dell'altro; la configurazione della responsabilità di uno dei due soggetti esclude, cioè, quella dell'altro. Per individuare quando si verifica la situazione di responsabilità alternativa e, soprattutto, quali sono le condizioni nelle quali il soggetto diverso dal proprietario risponde, la portata dell'art. 2052 c.c., non deve essere circoscritta ai soli casi in cui il soggetto diverso dal proprietario vanta sull'animale un diritto reale, o personale, di godimento che escluda ogni ingerenza del proprietario sull'utilizzazione dell'animale, come pure è stato ritenuto. Infatti, a parte la considerazione che questa ricostruzione comporta il doppio inconveniente, da un lato che il proprietario risponderebbe sempre in base al diritto dominicale e, dall'altro, che si potrebbe verificare la sospensione dei diritti del proprietario sull'animale a tutto vantaggio dell'utilista, con eliminazione, quindi, del carattere dell'avvicendamento tra i due soggetti presupposto dalla legge, occorre rilevare che l'art. 2052, non contiene una regola di distribuzione tra più soggetti delle utilità ricavabili da un medesimo bene (come, rispettivamente, accade nella disciplina dell'usufrutto di cui agli artt. 981 ss. cod. civ. o dei rapporti associativi di cui agli artt. 2141 ss. c.c.), ma è norma di individuazione della responsabilità dei singoli, collegata, nel caso in esame, alla condizione di proprietario o utilizzatore. Ed è proprio il carattere di individuazione della responsabilità per danno, quindi, la giustificazione della doppia indicazione dei soggetti contenuta nell'art. 2052 c.c.. Il rapporto dal quale deriva la responsabilità dell'altro soggetto indicato dipende da un qualsiasi potere di utilizzare l'animale, con il consenso del proprietario, per la realizzazione di un interesse autonomo dal quale trarre profitto, anche se quest'ultimo non è quello stesso che il proprietario avrebbe tratto o di fatto traeva. Potere di utilizzazione, quindi, che non nasce solo da uno specifico diritto reale o personale di godimento, ma che può derivare anche da un rapporto di fatto (reso giuridicamente rilevante dall'art. 2052 c.c.) con l'animale, collegato all'utilizzazione, sia pure temporanea, nel proprio interesse”.

⁵⁷ C. M. BIANCA, *La responsabilità*, cit., p. 726.

⁵⁸ Cass. 7.07.2010, n. 16023cit., secondo la quale “la responsabilità indicata dall'art. 2052 c.c., per il danno provocato da animali è caratterizzata dal fatto che i soggetti indicati dalla norma rispondono per il solo nesso di causalità fra l'azione dell'animale e l'evento del quale è chiamato a rispondere il proprietario



vigilanza e controllo, il proprietario dell'animale o l'utilizzatore rispondono comunque dei danni causati dall'animale, con il limite del caso fortuito al quale vanno equiparati sia il fatto del danneggiato e quello del terzo.

La responsabilità anche in questa fattispecie non ha il suo atto fondativo nel comportamento illecito dell'obligato al risarcimento, ma, si è osservato, nel criterio del rischio, che impone al soggetto, che, esercitando il potere di utilizzazione -non necessariamente nel contesto di un'attività economica organizzata- riceve utilità dall'animale, di sopportarne gli oneri relativi⁵⁹. Il criterio del rischio quale giustificazione del carico risarcitorio gravante sul proprietario o utilizzatore dell'animale si sottrarrebbe così ai rilievi già svolti riguardo al danno da cose in custodia.

Tuttavia, piuttosto che nel criterio del rischio il fondamento della responsabilità ex art. 2052 c.c. sembra da ricercare nella sussistenza di un rapporto di proprietà o uso tra il

dell'animale, oppure il soggetto che l'abbia utilizzato. Nella norma, infatti, la responsabilità non si instaura tra una azione umana ed un evento dannoso, ma tra l'azione dell'animale e l'evento del quale è chiamato a rispondere il proprietario e l'utilizzatore, sulla base della mera relazione di proprietà o di uso intercorrente tra lui e l'animale, indipendentemente da ulteriori indagini che possano essere fatte sulla diligenza, prudenza o perizia di questi soggetti. Trattasi, quindi, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Il limite di un tal tipo di responsabilità è rappresentato unicamente dal caso fortuito, di cui incombe la prova al medesimo proprietario (o utilizzatore), e che non può attenersi propriamente al comportamento del medesimo, ma a quello dell'animale⁶⁰.

⁵⁹ P. TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, cit., p. 239; C. SALVI, *La responsabilità civile*, cit., p. 117, che ne evidenzia la peculiarità sulla base della circostanza che in questo caso la responsabilità deriva dal potere di utilizzazione dell'animale e non da quello di governo della cosa come nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.. Sull'uso quale elemento fondativo della responsabilità in questione Cass. 28.04.2010, n. 10189, in *Giust. civ. Mass.* 2010, 621, che ha affermato che "la responsabilità per i danni provocati da animale, che a norma dell'art. 2052 cod. civ., grava su "chi se ne serve, per il tempo in cui lo ha in uso", trova la sua giustificazione nel principio per cui chi tragga vantaggio dall'esercizio di un'attività o dall'uso di un bene o di un animale è tenuto a risarcire i danni arrecati ai terzi, che siano causalmente ricollegabili all'attività medesima, od all'utilizzazione del bene o dell'animale. Il soggetto responsabile dei danni deve essere quindi individuato in chi faccia uso dell'animale nell'interesse proprio e per il perseguimento di proprie finalità, pur se non economiche. Tale non può considerarsi colui che utilizzi l'animale per svolgere mansioni od incarichi inerenti alla propria attività di lavoro, che gli siano affidati dallo stesso proprietario dell'animale, alle cui dipendenze, o nell'interesse del quale, egli presti la sua opera". Conseguente per la Corte che "il prestatore d'opera - sia esso lavoratore dipendente od autonomo - si trova ad essere investito della custodia in senso meramente tecnico, o proprio del linguaggio comune, nel senso che è di fatto tenuto a maneggiare, accudire, pascolare, montare, ecc, l'animale. Viene cioè a trovarsi in posizione analoga ad una sorta di "detenzione dell'animale per ragioni di servizio", simile a quella tipica di chi debba svolgere un'attività su di un macchinario altrui, come ha correttamente rilevato il ricorrente. Ai fini dell'imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ., utilizzatore nell'interesse proprio, quindi custode dell'animale, rimane il proprietario (o l'usufruttuario, o il titolare di posizioni assimilate) che abbia conferito l'incarico o nel cui interesse le suddette attività siano state svolte, contrariamente a quanto ha ritenuto la sentenza impugnata.



soggetto e l'animale, che ha causato l'evento lesivo⁶⁰. E questo rapporto è ritenuto idoneo ai fini dell'attribuzione del carico risarcitorio.

Né appare condivisibile l'orientamento che fonda il giudizio di responsabilità sul criterio dell'esposizione al pericolo, così giustificando la previsione di un regime siffatto di responsabilità a carico di coloro che hanno un potere di controllo e di vigilanza sull'animale, in ragione della circostanza che l'animale rappresenta una fonte di pericolo⁶¹.

4. Una responsabilità disgiunta dall'illecito, sia pure in rapporto di specialità con la previsione di cui all'art. 2051 c.c., è altresì quella gravante sul proprietario di un edificio o di altra costruzione per i danni conseguenti alla rovina dello stesso, la quale si sostanzia in “ogni disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati”⁶². Sempre che non si provi che l'evento dannoso non è riconducibile a difetto di manutenzione o vizio di costruzione ex art. 2053 c.c. e quindi ad un fatto dotato di *vis* causale autonoma ed esclusiva.⁶³

Non la violazione dell'obbligo “di fare quanto necessario per ben costruire e conservare, affinché pericolo non sorga o non sopravvenga”⁶⁴, ma è il mero collegamento causale tra rovina totale o parziale dell'edificio e danno a supportare il giudizio di responsabilità. Nesso di causalità che, tuttavia, non presuppone necessariamente una coincidenza temporale, quasi un rapporto di simultaneità⁶⁵, tra rovina e danno, ma che, in difetto di contestualità, va accertato secondo le regole generali, e quindi anche secondo il principio della regolarità causale, che consente di comprendere nel raggio eziologico tutte le conseguenze normali riconducibili alla rovina⁶⁶. In caso contrario, qualora “la fase dinamica della trasformazione ambientale o delle strutture che hanno provocato il crollo o la rovina” sia cessata, viene certamente meno il collegamento tra fatto e danno e la responsabilità potrà essere fatta valere ad altro titolo⁶⁷. In questa direzione deve ritenersi che l'esistenza di un'altra causa dell'evento dannoso, dotata di autonoma efficienza causale rispetto al vizio di costruzione o al difetto di manutenzione, escluda la responsabilità del proprietario dell'edificio.

⁶⁰ Così Cass., 9.01.2002, n. 200, in *Danno e resp.*, 2002, p. 387 con nota di M. CAPUTI, *Quando la mucca incorna il centauro: il concorso di responsabilità alla prova*.

⁶¹ M. COMPORI, *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive*, cit., p. 355.

⁶² Cass. 12.11.2009, 23939 in <http://dejure.giuffre.it>

⁶³ M. FRANZONI, *L'illecito*, cit., p. 478.

⁶⁴ A DE CUPIS, *Il danno*, II, cit., p. 206.

⁶⁵ Cass., 16.10.1956, n. 3656, in *Resp. civ. Prev.*, 1957, p., 28.

⁶⁶ Cass. 24.03.2000, n. 3536, in *Foro it. Rep.*, 2000, voce *Responsabilità*, 180. In dottrina M. FRANZONI, *L'illecito*, cit., pp. 488, 490.

⁶⁷ M. FRANZONI, *L'illecito*, II°, cit., p. 557.



Ciò equivale, alla prova del caso fortuito, di un evento cioè estraneo ed imprevedibile, che interrompe il nesso causale tra rovina dell'edificio e danno, e ricomprende anche il fatto del terzo o dello stesso danneggiato che “si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito”⁶⁸. Prova che, sebbene non

⁶⁸ Cass. 21.01.2010, n. 1002 in *Giust. civ.* 2010, p. 559 la quale richiama il principio di autoresponsabilità. Secondo i giudici della Corte “un corollario di detto principio è la regola posta dall'art. 1227 c.c. comma 1 il quale nel contempo dà base normativa al suddetto principio, presupponendolo. Tale norma prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato: essa è un approdo dei codici moderni. In passato, invece, l'accertamento di una concorrente colpa del danneggiato faceva venir meno la responsabilità del danneggiante, tranne che sussistesse il dolo di costui”. Afferma la Corte che “secondo la dottrina classica nel nostro ordinamento esisterebbe un principio di autoresponsabilità, segnatamente previsto dall'art. 1227 c.c. comma 1, oltre che da altre norme, che imporrebbe ai potenziali danneggiati doveri di attenzione e diligenza. L'autoresponsabilità costituirebbe un mezzo per indurre anche gli eventuali danneggiati a contribuire, insieme con gli eventuali responsabili, alla prevenzione dei danni che potrebbero colpirla”. La dottrina più recente, rileva la Corte, “ha abbandonato l'idea che la regola di cui all'art. 1227 c.c. comma 1 sia espressione del principio di autoresponsabilità, ravvisandosi piuttosto un corollario del principio della causalità, per cui al danneggiante non può far carico quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile. Pertanto la colpa, cui fa riferimento l'art. 1227 c.c., va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato. La regola di cui all'art. 1227 c.c., va inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso. La colpa, cui fa riferimento l'art. 1227 c.c. va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato. Proprio perchè è rimasta superata la teoria del principio autoresponsabilità del danneggiato, la colpevolezza del comportamento del creditore-danneggiato, pur richiesta dall'art. 1227 c.c. comma 1, è l'unico elemento di selezione dei vari possibili comportamenti - eziologicamente idonei - del danneggiato, qualunque possa essere l'interpretazione dell'obbligo giuridico, cui si richiama l'art. 41, 2 comma, c.p. allorchè il danno trovi la sua causa nel comportamento omissivo di altro soggetto. Così ristretta nella funzione la portata della colpa del creditore- danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 c.c. comma 1 sul punto, la colpa sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore-danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica. Se tanto avviene in caso di concorso del comportamento colposo del danneggiato nella produzione del danno, tenuto conto di quanto sopra esposto su detto istituto, per eguale ragione il comportamento commissivo o omissivo colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti. Non sussiste incompatibilità tra la responsabilità oggettiva del proprietario di edificio per il danno causato dalla rovina (anche parziale dello stesso) ed il concorso del fatto colposo del danneggiato. Ove infatti il danno abbia la sua eziologia nella rovina dell'edificio, (non essendo stata provata l'inesistenza nè del difetto di manutenzione nè del vizio di costruzione) e nel comportamento colposo del danneggiato, con accertamento di esclusiva competenza del giudice di merito, correttamente il giudice dovrà ritenere che nella produzione dell'evento abbiano concorso le due cause e, conseguentemente, ridurre il risarcimento, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate (art. 1227 c.c. comma 1,)”. Sul principio di autoresponsabilità S. PUGLIATTI, voce *Autoresponsabilità*, in *Enc. dir.*, Milano, IV, 1959, 464 ss..



espressamente prevista dal legislatore, deve comunque ritenersi consentita⁶⁹. Anche in questa fattispecie la colpa è esclusa dal novero degli elementi costitutivi nonché dal contenuto della prova liberatoria, non fondata sull'assenza di colpa e/o sulla diligenza del proprietario, e la responsabilità si configura come oggettiva, malgrado qualche tentativo di ricostruzione soggettivistica da parte della giurisprudenza⁷⁰

Se non è l'illecito a fondare la responsabilità, il criterio di attribuzione sembra da individuare, anche nella fattispecie *de qua*, nella relazione (di diritto) tra soggetto e cosa⁷¹, piuttosto che nel rischio gravante sul soggetto che trae utilità dall'uso o dalla disposizione del bene immobile⁷², o nell'esposizione a pericolo cui dà luogo la rovina di edifici⁷³.

Un giudizio di irrilevanza della condotta del responsabile nella causazione del danno è dato riscontrare anche nella fattispecie di cui all'art. 2054, comma 4, c.c. che obbliga al risarcimento del danno, in solido con il conducente, il proprietario, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, per i danni derivanti da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione.

La norma configura una ipotesi di responsabilità oggettiva a carico dei soggetti ivi indicati, i quali, malgrado l'adozione della misura massima di diligenza, sono responsabili dei danni causati dal veicolo, con conseguente irrilevanza di ogni valutazione in termini di colpa degli stessi, con il limite, anche in questa fattispecie, del caso fortuito, quale fattore interruttivo del nesso causale⁷⁴. In ragione del modello di responsabilità delineato la

⁶⁹ Benchè la norma non ne faccia menzione, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, è consentita anche la prova del caso fortuito, ovvero di un fatto dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo, ivi compreso il fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. 30.01.2009, n. 2481, in *Diritto & giustizia*, 2009). Nella stessa direzione anche Cass. 21.01.2010, n. 1001, cit. secondo cui "tale esimente, che, in quanto comune ad ogni forma di responsabilità assume portata generale, si pone sul medesimo piano ed in rapporto di alternatività con quella speciale prevista dall'art. 2053 c.c., potendo configurarsi il caso fortuito tanto in negativo, quale assenza del difetto di costruzione o manutenzione, quanto in positivo, quale evento imprevedibile ed inevitabile, dotato di una sua propria ed esclusiva autonomia causale. Il fortuito esclude la responsabilità del proprietario poichè esso incide sul nesso causale."

⁷⁰ Cass. 30.01.2009, n. 2481, *cit.*, secondo cui "la responsabilità da cosa in custodia costituisce una ipotesi di responsabilità a titolo di colpa presunta, atteso che, una volta assolto da parte del danneggiato, che agisca per il risarcimento dei danni ex art. 2053 c.c., l'onere di provare l'esistenza del danno ed il nesso di causalità con lo stato di rovina dell'edificio altrui, grava sul proprietario dell'edificio l'onere di fornire la prova specifica dell'insussistenza della colpa, dimostrando che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione (della quale si postula quindi la doverosità) o a vizio di costruzione".

⁷¹ C. SALVI, *La responsabilità civile*, cit., p. 119.

⁷² M. FRANZONI, *L'illecito*, II°, cit., p. 564.

⁷³ M. COMPORATI, *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive*, cit., p.399.

⁷⁴ Il principio è ormai consolidato e risalente nella giurisprudenza di legittimità: Cass.19.02.1981, n. 1019, in *Giust. civ. Mass.*, 1981, 2, secondo cui "l'art. 2054 comma 4 c.c., - nello statuire che il conducente e il proprietario (o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio) sono responsabili in ogni caso dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo - pone un particolare regime



disposizione avrebbe carattere eccezionale e ciò giustificerebbe la tassatività della indicazione dei soggetti ritenuti responsabili⁷⁵, sul presupposto di una effettiva disponibilità giuridica del bene: tassatività da ritenersi ora superata per effetto della entrata in vigore del nuovo codice della strada e di quello delle assicurazioni private, che consentono di ricomprendere nell'elenco dei responsabili anche il locatario in caso di locazione finanziaria, stante il medesimo potere di controllo e disponibilità che lo stesso esercita sul veicolo⁷⁶. L'obbligazione risarcitoria anche in questo caso non trova giustificazione in una condotta

probatorio nel senso che al danneggiato incombe l'onere di dimostrare l'esistenza del vizio o del difetto (ed il relativo nesso di causalità con l'evento), mentre le indicate persone che intendono esimersi dalla responsabilità devono provare che il danno è dipeso da causa diversa, senza che possa avere rilevanza l'impossibilità di rendersi conto, da parte loro, del vizio o del difetto mediante l'ordinaria diligenza⁷⁵; in termini ancora più espliciti Cass., 9.03.2004, n. 4754, in *Giust. civ. Mass.* 2004, 3, che ha stabilito che “la responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. costituisce una forma di responsabilità oggettiva, per cui il proprietario o il conducente dell'auto è responsabile dei danni derivanti da vizi di manutenzione o di costruzione dell'autoveicolo, indipendentemente da un suo comportamento colpevole. Tuttavia la natura oggettiva di detta responsabilità non esclude che debba pur sempre sussistere un nesso causale tra il vizio di costruzione ed il danno, per cui se interviene un fattore esterno, con propria autonoma ed esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento dannoso, il nesso causale viene interrotto ed il responsabile del danno è il soggetto a cui va ascritto detto fattore sopraggiunto”. Sulla rilevanza del fortuito è principio consolidato in giurisprudenza (Cass. 6.06.2006, n. 13268, in *Reps. civ. prev.*, 2007, p. 1467) quello secondo il quale “il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l'unica causa che abbia determinato l'evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., in tema di danni derivanti dalla circolazione. Invero, non si risponde, per colpa extracontrattuale, di un fatto non previsto e che, secondo la comune esperienza ed il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile. Rileva la Corte “nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727-2729 c.c., non occorre che tra fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di “normalità”. Infatti, è sufficiente che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità statistica, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza”.

⁷⁵ Cass., 14.07.2003, n. 11006, in *Giur. it.*, 2004, p. 1388, con nota di G. BATTELLI, *Responsabilità civile e leasing automobilistico*. Ma già sul punto Cass., 9.12.1992, n. 13015, in *Foro it.*, 1994, I, 556, con nota di G. De Marzo.

⁷⁶ Cass., 8.05.2007, n. 10424, in *Resp. civ.* 2007, con nota di D. CHINDEMI, *Esclusione della responsabilità della società di leasing per i danni da circolazione stradale*. Afferma la Corte che “per il disposto dell'art. 91 c.d.s. (D.Lgs. n. 285 del 1992), in caso di danni provocati dalla circolazione di autoveicoli concessi in locazione finanziaria (leasing) il corresponsabile con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma 3, c.c. è esclusivamente l'utilizzatore del veicolo e non il concedente - proprietario”. L'art. 122, comma 3, del codice delle assicurazioni private (dlgs 7.09.2005, n. 209) stabilisce che “l'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietari, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria”. Così inserendo quest'ultimo nel novero dei soggetti responsabili ex art. 2054 c.c.



colpevole del soggetto tenuto a risarcire i danni, nemmeno ipotizzabile riguardo ai vizi di costruzione, ma irrilevante anche in ordine ai difetti di manutenzione⁷⁷, né nella intrinseca pericolosità del bene, ma nella specifica relazione giuridica tra soggetto e bene⁷⁸.

Nelle figure esaminate l'effetto risarcitorio, allora, trova la sua fonte non in un atto illecito, inesistente, ma in altri criteri (ad esempio la relazione tra soggetto e bene, o, secondo alcuni, il rischio) parimenti idonei, per espressa previsione di legge, a produrlo⁷⁹.

Verificatasi la conseguenza dannosa, l'adempimento del dovere inderogabile di solidarietà sociale ex art. 2 Cost., riferita al momento del danno⁸⁰, impone la riparazione delle altrui sfere giuridiche lese, ed il sistema provvede, con la predisposizione dell'effetto, ad individuare, sulla base dei criteri sopra indicati, il soggetto tenuto alla prestazione risarcitoria. Ma questo non implica un collegamento tra (atto) illecito e responsabilità⁸¹.

⁷⁷ A DE CUPIS, *Il danno*, II, cit., p. 194, il quale, pur riconoscendo che nella figura in esame ricorre un illecito oggettivo, in quanto il proprietario risponde ex art. 2054, comma 4, c.c., pur non avendo lo stesso costruito il veicolo, ed il conducente risponde malgrado abbia esercitato il controllo delle condizioni del veicolo e comunicato al proprietario le relative deficienze, tuttavia ritiene che il danno prodottosi scaturisca da una omissione umana, sia pure incolpevole. L'autore afferma che tale omissione consiste nella violazione dell'obbligo di fare quanto necessario per bene costruire e conservare, quindi di porre in essere la necessaria attività preventiva al fine di evitare il vizio di costruzione o il difetto di manutenzione.

⁷⁸ Sulla ricostruzione della natura della responsabilità ex art. 2054 c.c. C. M. BIANCA, *La responsabilità*, cit., p. 747 ss.; M. FRANZONI, *L'illecito*, cit., p. 502 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, voce *Responsabilità*, cit., p. 647 ss..

⁷⁹ Si tratta di fattispecie di responsabilità strutturalmente diverse da quella ex art. 2043 c.c. Nella specie del danno da cose, come in quelle di cui agli artt. 2047-2054 c.c., l'obbligo risarcitorio deriva da un danno, individuato non sulla base della sua imputabilità ad un soggetto, ma soltanto con riferimento ad eventi che lo hanno prodotto. E', allora, da ritenersi che la formula che conclude l'elenco delle fonti delle obbligazioni è sì formula di apertura verso fonti diverse dall'inadempimento e dal fatto illecito, ma nel contempo di chiusura del quadro di tali fonti a quelle che l'ordinamento ritenga idonee a produrre l'obbligo risarcitorio (F. GIARDINA, *Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale. Significato attuale di una distinzione tradizionale*, Milano, 1993, pp.125, 126).

⁸⁰ S. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, cit., p. 105. P. TRIMARCHI, voce *Illecito* (diritto privato), in *Enc. dir.*, XX, Milano, 1970, p. 99, ritiene che il progressivo affermarsi del principio della solidarietà possa ampliare i doveri di azione, ma non affermare un generale dovere di cooperazione ed intervento.

⁸¹ Nel senso, invece, che nella specie non viene in considerazione un problema di distinzione tra illiceità e responsabilità, trattandosi della determinazione delle fonti di qualificazione soggettiva degli effetti scaturenti da vicende produttive di danni, V. SCALISI, *Illecito civile e responsabilità: fondamento e senso di una distinzione*, in *Riv. dir. Civ.*, 2009, p. 682.

